



Rep. n. 133/2019

Prot. n. 60001  
del 22/5/2019

UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE

R.A. FRIULI VENEZIA GIULIA  
ARCS - AZIENDA REGIONALE DI  
COORDINAMENTO PER LA SALUTE

SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330

Centralino: +39 0432/1438010

Fax: +39 0432/1438011

C.F./P.IVA 02948180308

PEC: [arcs@certsanita.fvg.it](mailto:arcs@certsanita.fvg.it)

## ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

tra

**Azienda regionale di coordinamento per la salute** (di seguito denominata ARCS), con sede legale in Udine, alla via Pozzuolo n. 330 (C.F./P.IVA 02948180308), in persona del Commissario straordinario e legale rappresentante *pro tempore* dott. Francesco Nicola Zavattaro, domiciliato per la carica presso la sede di ARCS

e

**Università degli Studi di Trieste** (di seguito denominata UniTS), con sede legale in Trieste, al piazzale Europa n.1, (C.F./P.IVA n. 80013890324), in persona del rettore e legale rappresentante *pro tempore* prof. Maurizio Fermeglia, domiciliato per la carica presso la sede di UniTS

### premesse che:

- ARCS, giusta L.R. 17 dicembre 2018 n. 27, comma 4, svolge in favore della Direzione centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità, nonché in favore degli Enti del SSR, tra le altre, attività tecnico specialistiche afferenti alla valutazione di impatto delle innovazioni e delle tecnologie sanitarie, cura il coordinamento ed il controllo della gestione delle tecnologie sanitarie, svolge compiti di struttura di valutazione di *health technology assessment*, ai sensi dell'articolo 1, comma 551, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) nonché funzione di supporto per gli acquisti centralizzati di beni e di servizi e analisi epidemiologiche e di dati sanitari;
- UniTS ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- UniTS nell'ambito della ricerca teorica e applicata che le è propria, ha interesse ad elaborare linee guida teorico-metodologiche nelle materie sopra citate, da testare in contesti organizzativi particolarmente significativi ed a completare il percorso formativo degli studenti mediante un'applicazione pratica delle linee guida di cui sopra nonché delle innovazioni tecnologiche ed organizzative già elaborate a livello teorico;
- ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni e alla promozione di attività d'interesse comune nei rispettivi campi di azione, in particolare a collaborare per la realizzazione di attività di analisi,

di studio e di ricerca applicata al fine di realizzare un quadro conoscitivo ed informativo esaustivo e condiviso e ad elaborare modelli innovativi in merito ai principali aspetti afferenti la valutazione di impatto delle innovazioni e delle tecnologie sanitarie, l'analisi di dati sanitari ed epidemiologici, la gestione delle tecnologie medesime, la valutazione di *health technology assessment*, nonché le correlate funzioni di supporto per gli acquisti centralizzati;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART. 1

##### (Attività comuni)

1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Accordo di Collaborazione.
2. Con il presente accordo quadro vengono fissati i principi generali sulla base dei quali le parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività d'interesse comune di analisi, di studio e di ricerca applicata al fine di realizzare un quadro conoscitivo ed informativo esaustivo e condiviso e ad elaborare modelli innovativi in merito ai principali aspetti afferenti la valutazione di impatto delle innovazioni e delle tecnologie sanitarie, l'analisi di dati sanitari ed epidemiologici, la gestione delle tecnologie medesime, la valutazione di *health technology assessment*, nonché le correlate funzioni di supporto per gli acquisti centralizzati;
3. Le finalità di cui al comma precedente saranno oggetto di specifici progetti comuni definiti ed approvati dai Responsabili individuati al successivo articolo 2, in riferimento all'analisi condivisa del quadro di contesto, alla verifica e alla descrizione della situazione esistente, dei relativi punti di forza e di debolezza, vincoli ed opportunità dei conseguenti bisogni prioritari da soddisfare, alla realizzazione di appositi rapporti di analisi e di schede informative di sintesi relative ai principali aspetti ed elementi oggetto dell' progetto; la verifica e condivisione tecnico-operativa in itinere delle analisi ed informazioni prodotte, in funzione della definizione delle conseguenti strategie di intervento finalizzate ad un'ottimizzazione dei percorsi/processi a livello regionale.
4. I progetti comuni dovranno disciplinare altresì quanto previsto all'art. 9.3 in merito al trattamento dei dati personali.

#### ART. 2

##### (Obblighi delle Parti e Gruppo tecnico di coordinamento)

1. L'UniTS si impegna a svolgere l'attività di cui all'articolo precedente nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi indicati dai progetti di cui all'articolo 1, mettendo a disposizione il personale, le competenze e le risorse proprie, idonee per lo svolgimento dell'attività di cui trattasi.
2. ARCS si impegna a collaborare per la realizzazione dell'attività di cui all'articolo 1 nei termini previsti dai progetti e, comunque, secondo i piani di lavoro che saranno concordati tra il Responsabile scientifico dell'UniTS e i Dirigenti responsabili delle strutture di ARCS coinvolte in ragione della competenza per materia, in particolare ai fini della definizione dei contenuti dei progetti, dell'approvazione degli stessi e dell'individuazione e del reperimento delle risorse e delle informazioni/dati necessari allo svolgimento dei progetti medesimi.
3. I Responsabili scientifici dell'accordo sono:  
per ARCS, il Direttore Amministrativo, dott. Paolo Cannas  
per UniTS, il Direttore dei Master in Ingegneria Clinica, prof. Agostino Accardo.
4. L'attività di collaborazione e condivisione tra l'UniTS e ARCS prevede la costituzione e l'attivazione di un apposito "Gruppo tecnico di coordinamento", composto dai Responsabili scientifici e da almeno un referente tecnico direttamente coinvolto nell'attività, designato da ciascuna delle Parti. Il Gruppo di

coordinamento ha il compito, in particolare, di verificare il progressivo stato di esecuzione del progetto, di verificarne e validarne le risultanze ed i conseguenti indirizzi operativi, nonché anche la valutazione delle eventuali criticità rilevate e delle possibili soluzioni tecnico-operative ai fini di un miglior sviluppo e definizione conclusiva dei progetti sopra indicati.

5. Il Gruppo tecnico di coordinamento ha altresì il compito di eseguire un monitoraggio periodico sul trattamento dei dati personali al fine di documentare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali raccolti, trattati o utilizzati nell'ambito del presente accordo a norma dell'articolo 9.

### ART. 3

#### (Risorse)

1. In relazione alle attività previste dai progetti di collaborazione oggetto del presente accordo, nel rispetto dei rispettivi statuti e regolamenti e delle finalità istituzionali delle Parti, le attività verranno garantite mediante il ricorso a risorse proprie ognuna in ragione della propria competenza sulla base di quanto previsto nei singoli progetti di collaborazione. I progetti comuni possono prevedere il rimborso delle spese sorgenti, direttamente ed esclusivamente riferibili ai progetti medesimi, che dovranno essere documentate e verranno ripartite pro quota tra le Parti. Si specifica che le parti, ai fini del presente accordo, opereranno in regime istituzionale.

2. Le modalità attuative delle collaborazioni dovranno essere regolate di volta in volta da specifici accordi attuativi.

Tali accordi regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Gli accordi attuativi dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e le prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo e di ARCS, nonché le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

3. Il presente Accordo non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Gli accordi attuativi, adottati sulla base del presente Accordo quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo di UniTS per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste" e dai Regolamenti di ARCS.

### ART. 4

#### (Clausola di non concorrenza)

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 2, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

## ART. 5

### (Responsabilità)

1. Ciascuna delle Parti è esonerata da ogni responsabilità derivante da eventuali danni che venissero causati dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.
2. ARCS non si assume le obbligazioni di UniTS né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.  
UniTS non si assume le obbligazioni di ARCS né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di ARCS.  
È esclusa ogni garanzia di UniTS per le obbligazioni contratte da ARCS; è parimenti esclusa ogni garanzia di ARCS per le obbligazioni contratte da UniTS.
3. Ciascuna delle Parti garantisce che il proprio personale è tenuto ad assicurare la necessaria disponibilità per il corretto svolgimento delle attività previste dei progetti, nell'ambito delle funzioni istituzionali assegnate.
4. Ai sensi del D.lgs. 81/2008, gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sull'ente ospitante, per quanto riguarda il personale, ivi compresi gli studenti, che si trovino presso di esso nell'espletamento di attività connesse all'attuazione del presente accordo. Anche gli studenti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'ente ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.
5. L'UniTS garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività di cui al presente accordo presso le strutture di ARCS sono assicurati per la responsabilità civile e per tutti i rischi previsti per legge o dai contratti collettivi applicati.
6. ARCS, analogamente, garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività oggetto dei progetti svolte presso le strutture dell'Università è assicurato alle medesime condizioni di cui al comma precedente.

## ART. 6

### (Durata)

1. Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e ha la durata di 3 (tre) anni, eventualmente rinnovabile su accordo delle parti.
2. Le Parti potranno recedere dall'Accordo con un preavviso di tre mesi.
3. In caso di esercizio di recesso unilaterale, le Parti convengono fin d'ora che saranno portate a termine tutte le attività previste dagli accordi attuativi in corso di esecuzione al momento del recesso, salvo diverse pattuizioni specifiche intervenute tra le Parti.
4. In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata.

## ART. 7

### (Proprietà dei prodotti)

1. I materiali e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito del presente accordo saranno di proprietà di entrambe le Parti.
2. ARCS e UniTS potranno pubblicare i risultati della ricerca previo accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti all'ARCS e all'UniTS.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo ad esito dei

predetti progetti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei rispettivi loghi.

#### ART. 8

##### (Riservatezza)

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito del presente Accordo.

#### ART. 9

##### (Accordo di contitolarità – art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si costituiscono Contitolari del Trattamento dei dati personali raccolti con riferimento al trattamento dei dati personali degli interessati di cui al presente Accordo di Collaborazione.
2. I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e modalità del trattamento dei dati personali e sono obbligati a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento (EU) 2016/679 (tra i quali anche fornire esplicite istruzioni agli autorizzati al trattamento) nonché dal relativo decreto legislativo di attuazione n. 196/2003 (modificato dal D. Lgs. n. 101/2018) e dalle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali tra cui, in particolare, le Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica approvate dal Garante per la Protezione dei Dati personali con Delibera n. 515/2018 nonché, ove applicabili, le Linee guida in materia di privacy e protezione dei dati personali in ambito universitario del Gruppo di lavoro CODAU.
3. I dati personali verranno trattati per le finalità di esecuzione degli specifici progetti comuni definiti ed approvati dai Responsabili come previsto dall'articolo 1 che dovranno anche definire su quale contitolare graverà l'onere di redazione e fornitura dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento e l'acquisizione del consenso (esplicito, informato, specifico, inequivocabile) laddove fosse necessario, nonché la gestione dei reclami e le richieste di esercizio dei diritti di cui agli artt. articoli 12-22 del Regolamento, presentati dagli interessati verso un comune punto di contatto da individuarsi per ogni progetto.
4. Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Regolamento (EU) 2016/679, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente Accordo integrato da quanto stabilito ai sensi dell'articolo 10.3 per ogni progetto, per mezzo dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.
5. In conformità a quanto previsto dall'art. 5, in caso di richiesta di risarcimento del danno, ciascun Contitolare del Trattamento sarà responsabile delle violazioni direttamente causate, sollevando l'altro Contitolare da ogni responsabilità.
6. I Contitolari limiteranno le operazioni di trattamento a quanto necessario per perseguire le finalità del trattamento come indicato nel presente accordo.
7. I Contitolari del Trattamento si impegnano a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità ed a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali raccolti, trattati o utilizzati nell'ambito del rapporto di contitolarità.
9. In caso di violazione dei dati personali riguardante il trattamento oggetto del presente accordo, ciascun Contitolare comunica entro 24 ore all'altro Contitolare l'evento di data breach e resta a disposizione in ogni momento per fornire documenti, informazioni e supporto per gli adempimenti necessari alla notifica all'Autorità di controllo.

10. I Contitolari del Trattamento adotteranno tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico (Data breach).

8. Ciascun Contitolare del Trattamento è tenuto a verificare regolarmente il rispetto di tali misure e a fornire sufficiente documentazione all'altro Contitolare.

9. Ciascun Contitolare eseguirà un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

#### ART. 10

(Controversie e Foro competente)

Le parti convengono di risolvere in via bonaria qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui fosse impossibile addivenire ad una soluzione, la controversia sarà devoluta al Foro di Trieste.

#### ART. 11

(Sottoscrizione, oneri fiscali e registrazione)

Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo sull'originale informatico ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 con spese ripartite pro quota fra le Parti.

Tale imposta è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Trieste con autorizzazione n. aut. 410481 del 1993, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Trieste.

L'accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Udine, Trieste data delle firme digitali

Il Commissario straordinario  
dott. Francesco Nicola Zavattaro

Il Magnifico Rettore  
prof. Maurizio Fermeglia



**DiKe - Digital Key**  
(Software per la firma digitale di documenti)

**Esito Verifica Firme**

**29 maggio 2019**

File : F:/Archivio Ufficio AAGG/CONVENZIONI PARTECIPAZIONI DELEGHE/B\_Files di utilità generale/B\_C File p7m Convenzioni firma digitale/2019/ACCORDO\_DI\_COLLABORAZIONE\_ARCS\_UNITS.PDF.P7M.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 29/05/2019 14.52.35 (UTC Time)  
Algoritmo Digest : SHA-256  
Firmatario : MAURIZIO FERMEGLIA  
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata 2  
Cod. Fiscale : FRMMRZ55R09L424P  
Stato : IT  
Organizzazione : UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324  
Unità Organizzativa : DIVISIONE ISI  
Cod. Ident. : 201150063416  
Certificato Sottoscrizione : SI  
Validità Cert dal: : 28/11/2016 09.09.08 (UTC Time)  
Validità Cert fino al: : 28/11/2019 00.00.00 (UTC Time)  
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa  
Data e Ora Firma : 16/05/2019 15.58.51 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 29/05/2019 14.52.35 (UTC Time)  
Algoritmo Digest : SHA-256  
Firmatario : FRANCESCO NICOLA ZAVATTARO  
Ente Certificatore : Actalis Qualified Certificates CA G1  
Cod. Fiscale : TINIT-ZVTFNC57A28C308Z  
Stato : IT  
Organizzazione : Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Agenzia Regionale della Sanita  
Cod. Ident. : fvgclnt20181231092515  
Certificato Sottoscrizione : SI  
Validità Cert dal: : 31/12/2018 08.22.02 (UTC Time)  
Validità Cert fino al: : 31/12/2019 08.22.02 (UTC Time)  
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa  
Limite D'uso : L'uso dei certificati emessi da Actalis S.p.A. (REA n.1 669411, Trib. Milano) e' soggetto alle condizioni precisate nel Manuale Operativo.  
Data e Ora Firma : 20/05/2019 16.40.36 (UTC Time)

**InfoCert S.p.A.**

sito web: [www.firma.infocert.it](http://www.firma.infocert.it)